



### Allegato n. 4 bis

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a), c), e) e g), comma 1, art. 3 del medesimo DPR.

**Ditta Geotek S.r.l.** Sede legale Via P. Mancini e ubicazione stabilimento in Loc. Serralonga nel Comune di Acri (CS) – Attività: Piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte – SUAP cod. univ. 3493.

**Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 59/2013:** Provincia di Cosenza

### Prescrizioni Tecniche

Relativamente al titolo di cui alla lett. g), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (**comunicazione in materia di rifiuti**), la Ditta è iscritta al N° 82/2024 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998, modificato ed integrato dal DM n. 186/2006 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*, dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente Prot. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, dal DM 127/2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, la Ditta, nell'esercizio dell'attività di recupero, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

#### 1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI E RELATIVE OPERAZIONI DI RECUPERO

a) L'attività di recupero svolta dalla Ditta è riferita esclusivamente alle seguenti tipologia di rifiuti:

- **Tipologia 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

EER: [170101] [170102] [170103] [170107] [170904]

#### **Attività di recupero:**

- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali,



piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]).

### **Operazioni di Recupero:**

**R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

**R5** - riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

- **Tipologia 7.6:** conglomerato bituminoso.

EER: [170302]

### **Attività di Recupero:**

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

### **Operazioni di Recupero:**

**R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

**R5** - riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

- **Tipologia 7.11:** Pietrisco tolto d'opera - Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507

EER: [170508]

### **Attività di recupero:**

messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

### **Operazioni di Recupero:**

**R13** - Messa in riserva;

**R5** - riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

- **Tipologia 7.31bis:** Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

EER: [170504]

### **Operazioni di Recupero:**

**R13** - Messa in riserva;



### b) Aggregato recuperato.

#### 1. Rifiuti ammissibili.

L'attività di recupero svolta dalla Ditta per produrre aggregato recuperato è riferita alla seguente tipologia di rifiuti:

- **Tipologia 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

EER: [170101] [170102] [170103] [170107] [170904]

- **Tipologia 7.6:** conglomerato bituminoso.

EER: [170302]

- **Tipologia 7.11:** Pietrisco tolto d'opera - Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507

EER: [170508]

- **Tipologia 7.31bis:** Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

EER: [170504]

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

I rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lett. a) e b) del DM 127/2024, cessano di essere qualificati come rifiuti se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto.

#### 2. Verifiche sui rifiuti in ingresso e gestione interna.

Le verifiche sui rifiuti in ingresso devono essere effettuate in accordo con quanto disposto nell'Allegato 1 lettera b) al DM 127/2024 ed il processo di lavorazione e deposito deve essere predisposto in accordo con le disposizioni presenti nella successiva lettera c) del medesimo Allegato.

Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).



### 3. Requisiti di qualità.

L'aggregato recuperato, per come definito al comma 1 lett. f) dell'art. 2 del succitato DM, dovrà garantire i requisiti di qualità di cui alla lett. d) dell'Allegato 1 del DM ed essere utilizzati per gli scopi ammessi ed elencati nell'Allegato 2 del medesimo DM. Nello specifico, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 citato e i valori limite di concentrazione da rispettare sono individuati nella quarta colonna della stessa tabella (utilizzi da b) a g) dell'Allegato 2).

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al DM 127/2024.

La dimensione massima del lotto è pari a 3000 m<sup>3</sup>.

### 4. Utilizzi ammessi dell'aggregato recuperato.

L'aggregato recuperato deve essere utilizzato per i seguenti scopi specifici, di cui all'Allegato 2 al Decreto Ministeriale:

- realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

### 5. Obblighi del produttore.

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti, di cui all'art. 3 del DM 127/2024, deve essere attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità deve essere inviata alla Provincia di Cosenza e all'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del succitato DM e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato deve conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui sopra, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa alla Provincia, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del DM 127/2024, il produttore di aggregato recuperato deve prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni devono essere conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del DM 127/2024 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.



# PROVINCIA di COSENZA

## Settore Ambiente

SERVIZIO: "Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente"

Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione devono essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

- c) Le quantità di rifiuto recuperabili in impianto dovranno rispettare le seguenti soglie massime:

| TIPOLOGIA     | R13<br>(t/a)  | R5<br>(t/a)   | Potenzialità<br>giornaliera di<br>recupero (t/g) | Capacità massima<br>istantanea di<br>stoccaggio (t) |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7.1           | 15.250        | 15.250        | 50                                               | 240                                                 |
| 7.6           | 7.625         | 7.625         | 25                                               | 240                                                 |
| 7.11          | 2.500         | 2.500         | 8,20                                             | 60                                                  |
| 7.31bis       | 24.625        | 24.625        | 80,74                                            | 300                                                 |
| <b>Totale</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>164</b>                                       | <b>840</b>                                          |

- d) Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori o diverse da quelle indicate nel presente allegato, o svolgere operazioni diverse di recupero, è necessaria che sia inoltrata preventivamente una nuova istanza, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.
- e) La Ditta dovrà attenersi alle disposizioni del Decreto Dirigenziale N°14914 del 23/11/2022 della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente - Settore 02 - Valutazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile e a quanto previsto dal parere della STV (Struttura Tecnica di Valutazione - VIA - AIA - VI) espresso nella seduta del 04/11/2022.
- f) Nel caso di modifiche all'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Verifica di impatto Ambientale) o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.lgs 152/06.
- g) L'esercizio delle attività di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata, nel rispetto della normativa ambientale succitata e della normativa in materia di:
- urbanistica ed edilizia;
  - prevenzione incendi;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

## 2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO:

- a) L'attività svolta nello stabilimento deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto,

### WEB

[www.provincia.cs.it](http://www.provincia.cs.it)

### SEDE

C.so Telesio, n. 17  
87100 - COSENZA

### CONTATTI

ambiente@pec.provincia.cs.it  
tel. 0984/8141



adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione. In tutte le aree, pertanto, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

- b) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- c) Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dal trattamento e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.
- d) Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.
- e) Le attività di Messa in Riserva/Deposito Temporaneo dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche di seguito riportate:
  - i rifiuti stoccati nelle aree indicate ai precedenti punti dovranno essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti ed indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti, per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i corrispondenti codici EER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
  - inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate e gestite nel rispetto della normativa ambientale.
  - il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
  - nell'impianto dovranno, mediante tabelle visibili, essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso dai rifiuti in deposito temporaneo;
  - i mezzi di trasporto per il carico e lo scarico nonché le relative attrezzature dovranno essere compatibili con la superficie dedicata al conferimento, consentendo un'agevole movimentazione degli stessi;
  - i vari settori dovranno essere organizzati in aree distinte, per categorie omogenee di rifiuto;



- la superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- f) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- g) I cassoni a tenuta e a copertura mobile devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante. Gli stessi devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.
- h) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- i) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- j) Le vie di uscita e di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati.
- k) Lo stabilimento deve essere dotato in fase di esercizio di:
  - a. impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24;
  - b. impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
  - c. impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
  - d. impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
  - e. impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo), realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - f. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
  - g. impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - h. riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
  - i. allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
  - j. impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.
- l) La viabilità dovrà essere delimitata da cordoli e/o canali di scolo atti ad impedire la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate.



### 3. MODALITA' OPERATIVE E GESTIONALI

- a) La Ditta deve rispettare le previsioni normative riportate all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss. mm ed ii., con specifico riferimento alle quantità massime dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi;
- b) la Ditta dovrà garantire, per il tramite del proprio sistema di gestione, una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
  - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
  - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
  - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
  - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
  - messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale deve essere strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
  - movimentazione dei rifiuti realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
  - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniquale volta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità;
- c) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore;



# PROVINCIA di COSENZA

## Settore Ambiente

SERVIZIO: "Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente"

- d) in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- e) sia comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- f) le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili", salvo nei casi specifici espressamente autorizzati;
- g) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
  - o la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - o la dispersione di rifiuti e materiali vari;
  - o lo sviluppo di polveri;
  - o l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - o per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol;
  - o di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
  - o il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
  - o ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- h) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:
  - o i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
  - o i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
  - o i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;
- i) i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- j) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o pulverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- k) i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice E.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di



sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;

- l) nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele;
- m) qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è necessario limitare le altezze di abbancamento a 3 metri;
- n) i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- o) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- p) i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- q) le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- r) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- s) i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte; ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
- t) il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
- u) tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- v) sia effettuata, periodicamente, la pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- w) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- x) la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
- y) i rifiuti non pericolosi, sui quali viene operata la messa in riserva (R13), vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto;
- z) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti D1 a D14 dell'allegato B



relativo alla parte Quarta del D.lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

**aa)** Ai sensi dell'art. 26 bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, la Ditta deve predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

**bb)** i rifiuti prodotti, abbancati in regime di deposito temporaneo, dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dal D. Lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lettera bb) e avviati al corretto ciclo di smaltimento/recupero.

#### 4. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

- a)** La Ditta è tenuta a rispettare e verificare tutti gli obblighi di legge, nulla osta, visti, assensi, autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati, nonché tutte le prescrizioni e gli obblighi imposti nei provvedimenti di legge riferiti alla realizzazione e alla gestione dell'impianto presso il quale l'attività dovrà essere esercitata.
- b)** Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente ed in particolare: tutte le operazioni di movimentazione (registri di carico e scarico) e di trasporto dei rifiuti siano effettuate secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto.
- c)** La Ditta, al fine di assicurare la copertura di eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino del sito oggetto della presente autorizzazione, dovrà stipulare garanzia finanziaria, pena la decadenza del presente atto, in favore della Provincia di Cosenza, ai sensi della deliberazione della G.R. della Calabria n. 427 del 23.06.2008 secondo i criteri e lo schema previsti, rispettivamente, negli allegati "A" e "B" della stessa deliberazione. La Ditta dovrà stipulare garanzia finanziaria a copertura di un massimale non inferiore ad € 420.000,00 trasmettendo a questo Settore la relativa documentazione. L'ammontare della garanzia potrà essere ridotta del 40%, su richiesta della Ditta e qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla DGR 427 del 2018.
- d)** Dovrà essere effettuato annualmente, entro il 30 aprile, un versamento dell'ammontare di € 387,34 determinato in relazione alla classe 3 del DM 350/1998 (quantità annua di rifiuti recuperati superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t), mediante piattaforma



PagoPa, disponibile sul sito Istituzionale dell'Ente Provincia di Cosenza, tra i "*Pagamenti Spontanei*", alla voce "*Registro recupero rifiuti*", indicando quale causale la seguente dicitura: "*Ambiente - Diritti Iscrizione Registro Rifiuti Anno...*", a titolo di diritto di iscrizione per la tenuta del Registro provinciale e per l'effettuazione dei controlli periodici, per come previsto dall'art. 214 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità del DM 350/1998, pena la sospensione dell'iscrizione nel registro.

- e) Il Gestore dell'impianto è tenuto al puntuale adempimento degli obblighi di legge relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti.
- f) L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento e alla normativa ambientale. Nel caso di accertate violazioni e/o inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, procederà secondo la gravità dell'infrazione ed nel rispetto dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato;
  - al "Divieto di inizio o prosecuzione delle attività di recupero" e contestualmente alla revoca del provvedimento autorizzatorio, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
  - A tale fine e per l'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si avvale dell'ARPACal, organo tecnico competente per territorio.

## 5. IN FASE DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO:

In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata e, comunque alla scadenza del presente provvedimento, qualora non ne venga richiesto il rinnovo, la Ditta dovrà provvedere, nel più breve tempo, allo smaltimento di tutto il materiale presente presso lo stabilimento, evitando qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali, dandone comunicazione a questo Ufficio.